

Gli atti di detto seminario sono stati raccolti, pubblicati e, nel marzo 2006, presentati in occasione di una specifica conferenza stampa a Palazzo Chigi, alla presenza di numerosi giornalisti, del Ministro delegato, del direttore generale dell'Ufficio e dei componenti il Comitato medesimo.

Allo scopo di realizzare una maggiore divulgazione della materia, si è provveduto all'invio di detta pubblicazione a tutti i partecipanti al Seminario suddetto, ai dirigenti dell'Ufficio, nonché a organizzazioni, enti, associazioni e Amministrazioni centrali interessate.

Il Comitato, inoltre, ha proposto all'Ufficio di avviare una ricerca di carattere interdisciplinare su base pluriennale che abbia per oggetto “gli obiettivi e le tecniche della Difesa civile non armata e nonviolenta”. Al riguardo, è stata realizzata una prima ricerca in tema di *peacekeeping* (nell'ambito più generale della *peace research*), oggetto di valutazione ed esame da parte di un'apposita commissione che, dopo attenta disamina, ha convenuto sulla validità dello studio.

Il Comitato ha altresì proposto all'Ufficio di inserire nelle prossime campagne di promozione del servizio civile nazionale un riferimento al suo carattere di “difesa civile non armata e nonviolenta” e di promuovere un sondaggio volto a comprendere la percezione nel mondo giovanile del servizio civile come forma di difesa civile nonviolenta.

Anche per l'anno 2006, per quanto attiene al sito *internet* dell'Ufficio, particolare attenzione è stata rivolta alla specifica sezione dedicata al Comitato e a tutte le sue iniziative, ivi compresi i *link* relativi ai decreti costitutivi, all'elenco dei componenti, al Regolamento interno approvato nonché al materiale di approfondimento sul tema della difesa civile non armata e nonviolenta.

Nella convinzione dell'importanza del ruolo che ha fin qui svolto il Comitato, il Ministro della solidarietà sociale ha ritenuto utile e necessario avviare l'*iter* per la ricostituzione dello stesso, a seguito della ricognizione degli organismi collegiali a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto “Bersani”).

1.12. La Consulta nazionale per il servizio civile

La Consulta nazionale per il servizio civile (in seguito Consulta), secondo quanto stabilito nell'articolo 10 della legge 230/98, e confermato anche dal decreto legislativo 77 del 2002, opera presso l'Ufficio quale "organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio."

La Consulta costituita nell'anno 2003 è andata in scadenza nei primi mesi del 2006. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006 - recependo anche i risultati della procedura elettorale che ha eletto i primi due rappresentanti dei volontari in servizio civile nazionale e di cui si parlerà in dettaglio nel paragrafo successivo - sono stati designati i nuovi componenti:

Licio Palazzini	Arci Servizio Civile
Enrico Maria Borrelli	AMESCI
Fausto Casini	CNESC
Carmelo Cortellaro	Pro Italia
Giuseppe De Stefano	Misericordie d'Italia
Romolo De Camillis	Ministero del lavoro e della previdenza sociale, successivamente Ministero della solidarietà sociale
Giancarlo Perego	Caritas Italiana
Mario Perrotti	UNPLI
Emanuele Pizzo	Rappresentante volontari SCN
Concetto Russo	Rappresentante volontari SCN
Maria Paola Tavazza	Confcooperative-Federsolidarietà

Con successivo decreto sono stati designati:

Giovanni Bastianini	Dipartimento protezione civile
Domenico Viscidi	Conferenza Stato Regioni - Regione Veneto

Durante il 2006 la Consulta ha tenuto sei sedute e, precisamente, l'8 febbraio, il 10 maggio, il 13 luglio, il 25 luglio, il 29 settembre e il 29 novembre.

Il Ministro della solidarietà sociale Paolo Ferrero ha partecipato alla seduta del 25 luglio, mentre il Sottosegretario Cristina De Luca, con delega al servizio civile nazionale, ha partecipato a quelle del 13 e del 25 luglio.

Il Direttore generale Diego Cipriani, come il suo predecessore Massimo Palombi, assieme ad altri dirigenti, ha sempre partecipato a tutte le sedute.

L'Ufficio ha messo a disposizione della Consulta una segreteria tecnica.

Nella seduta del 10 maggio è stato eletto all'unanimità Presidente della Consulta Licio Palazzini, riconfermato in questo incarico.

Le materie che ha trattato la Consulta sono state in stretta relazione con l'andamento della programmazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77/2002 in forza del protocollo d'intesa fra Governo e Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006, nonché con le indicazioni pervenute dal Ministro e dal Sottosegretario delegato.

Passando alle tematiche esaminate dalla Consulta, il primo filo conduttore dei lavori ha riguardato il d.lgs. n. 77/2002 e l'affiancamento svolto dall'Ufficio, nella gestione del servizio civile nazionale, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, con specifico riferimento alla articolazione delle funzioni, alla costituzione e tenuta degli albi per gli enti accreditati e alla stesura e valutazione dei progetti di servizio civile nazionale. Nella seduta del 29 novembre è stato anche introdotto il tema della ripartizione dei fondi fra l'Ufficio e le Regioni e Province autonome per l'avvio dei giovani al servizio. In questo contesto il Presidente della Consulta è stato invitato a partecipare all'incontro del 16 ottobre del Governo con gli Assessori delle Regioni e Province autonome.

Il secondo filo conduttore dei lavori della Consulta è stato quello riferito alla revisione della normativa secondaria in materia di stesura e valutazione dei progetti di servizio civile nazionale, argomento al quale sono state dedicate due sedute della Consulta (13 luglio e 25 luglio), precedute da due riunioni istruttorie con l'Ufficio e le Regioni e Province autonome nel mese di giugno.

Il terzo filo conduttore delle attività della Consulta ha riguardato l'andamento economico-finanziario dell'anno 2006. Nella seduta dell'8 febbraio è

stato esaminato il documento di programmazione finanziaria 2006 dell'Ufficio con la richiesta di espressione del parere. Nella seduta del 29 settembre è stato esaminato l'andamento dell'esercizio finanziario ed è stato espresso il richiesto parere sul suo assestamento.

Gli altri temi che la Consulta ha affrontato durante il 2006 hanno riguardato: la definizione del contratto di servizio civile nazionale per i giovani avviati al servizio, con parere espresso nella seduta del 10 maggio 2006; la tematica dei controlli e del monitoraggio dei progetti, trattata nella seduta del 29 settembre con la successiva indicazione di alcuni rappresentanti della Consulta nel gruppo di lavoro organizzato dall'Ufficio; gli obiettivi e le caratteristiche del progetto speciale per Napoli, così come la tematica dell'accreditamento degli enti nella seduta del 29 novembre.

1.13. L'elezione dei rappresentanti dei volontari del servizio civile in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile

L'art. 10, comma 3 della legge 8 luglio 1998, n. 230, ha previsto, nella composizione della Consulta nazionale per il servizio civile, tra l'altro, anche la presenza di *"quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale"*. Pertanto, sin dal 1999, anno di costituzione, hanno partecipato alla Consulta due delegati della LOC (Lega Obiettori di Coscienza) e due delegati della AON (Associazione Obiettori Nonviolenti), le uniche due associazioni rappresentative di obiettori operanti a livello nazionale.

L'art. 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ha modificato la composizione dell'organismo, prevedendo anche la presenza di *"rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari"*.

Si è pertanto sentita l'esigenza di promuovere la presenza dei rappresentanti dei volontari che partecipano al servizio civile nazionale mediante una procedura finalizzata alla elezione dei rappresentanti dei volontari che coinvolga tutti i giovani in servizio, al fine di garantire la massima rappresentatività degli eletti.

Relativamente all'anno 2006 la designazione di due volontari nell'ambito della Consulta è stata ritenuta congrua a garantire una adeguata proporzionalità nella composizione dell'organismo consultivo, tenuto conto che lo stesso è composto da undici membri, di cui due erano fino al marzo 2006 in rappresentanza degli obiettori di coscienza, e che il numero massimo dei componenti è stato stabilito in quindici.

A decorrere da aprile 2006, in concomitanza con la nomina della nuova Consulta nazionale ed in considerazione della sospensione della leva obbligatoria, i due rappresentanti degli obiettori di coscienza sono stati quindi sostituiti da due rappresentanti dei volontari, in attesa che, nel corso del 2007 verranno eletti altri due rappresentanti.

Per quanto concerne la durata dell'incarico dei rappresentanti dei volontari si è ritenuto di stabilire un periodo pari a due anni, per evitare un eccessivo *turn-*

over che si sarebbe verificato qualora la durata fosse stata fissata per un periodo corrispondente a quello del servizio prestato.

Inoltre, tenuto conto che la Consulta si riunisce generalmente nel corso dell'anno dalle tre alle cinque volte, una durata biennale dell'incarico è stata prevista anche al fine di garantire una partecipazione continuativa dei volontari rappresentanti in seno alla Consulta stessa, considerato che l'effettivo periodo di servizio civile svolto potrebbe non coincidere appieno con quello in cui si svolgono le riunioni.

Tuttavia, l'Ufficio, al fine di garantire l'espressione di voto a tutti i volontari in servizio e considerato che la scadenza dell'incarico dei quattro rappresentanti dei volontari - eletti in anni diversi - non coincide, ha ritenuto opportuno che le elezioni siano indette annualmente per la nomina di soli due rappresentanti, mantenendo la non coincidenza dell'inizio dell'incarico tra i quattro rappresentanti.

1.13.1. Il sistema elettorale

L'elevato numero dei volontari e la loro disomogenea distribuzione nel territorio nazionale hanno indotto a prevedere una procedura volta ad individuare in una prima fase un numero ristretto di elettori (Delegati regionali) che, in una fase successiva, attraverso elezioni di secondo grado, provvedano a nominare - tra i delegati stessi - i loro rappresentanti nell'ambito della Consulta nazionale.

Nella prima fase i delegati regionali sono stati eletti con il ricorso al voto attraverso *Internet* (collegandosi all'apposita sezione del sito *www.serviziocivile.it*). Questa procedura, resasi necessaria per contenere le spese e per non obbligare i numerosi enti ad assumersi l'onere di organizzare i seggi elettorali, ha consentito un elevato livello di riservatezza, promuovendo altresì l'uso delle nuove tecnologie fra i giovani. Alle votazioni hanno partecipato 2.643 elettori, pari al 6,53% degli aventi diritto.

1.13.2. Il procedimento per l'elezione dei delegati regionali

Presso l'Ufficio nazionale è stata istituita una apposita commissione di dirigenti e funzionari che ha provveduto ad organizzare la procedura elettorale comprendente le seguenti fasi:

- Informazione ai volontari in servizio, attraverso il sito *internet* dell'Ufficio, dei tempi e delle modalità di svolgimento delle elezioni.
- Individuazione dell'elettorato attivo in base al requisito di presenza alla data di indizione delle elezioni, risultante da comunicazione del Direttore generale dell'Ufficio.
- Invio dei codici di sicurezza ai volontari elettori. Tali codici, definiti attraverso un sistema informatico protetto, hanno garantito che ogni atto del processo elettorale eseguito attraverso *Internet* sia risultato sicuro ed univoco, sia per quanto riguarda l'autocandidatura sia in relazione all'anonimato del voto, nonché per evitare votazioni multiple.
- Autocandidatura dei volontari attraverso il collegamento ad una sezione riservata del sito *internet* dell'Ufficio.
- Verifica e controllo delle candidature. Concluso il periodo della presentazione delle candidature, la Commissione elettorale ha effettuato un controllo per accertare la sussistenza del requisito richiesto per la candidatura e ha compilato, per ciascuna Regione, l'elenco dei candidati che è stato pubblicato in una apposita sezione del sito web dell'Ufficio, dedicato alla consultazione elettorale.
- Campagna elettorale. In tale fase, che si è svolta durante un periodo di 20 giorni, i candidati hanno esposto il loro programma elettorale in un'apposita sezione del sito. E' stato inoltre disponibile un "*forum internet*" per facilitare il dibattito elettorale.
- Votazione per l'elezione dei delegati regionali e dell'estero. La votazione è stata effettuata attraverso *Internet* e la sua durata è stata stabilita in tre giorni consecutivi. Nell'ambito di ogni regione è stato eletto almeno un delegato (eccetto che per la Valle D'Aosta che non ha presentato alcun

candidato); tuttavia nelle regioni in cui sussiste un'elevata consistenza numerica dei volontari in servizio è stato possibile eleggere un numero maggiore di delegati. Il numero dei delegati aggiunti è stato individuato sulla base del rapporto di 1 eletto ogni 300 volontari in servizio.

- Spoglio e comunicazione dei risultati. Ultimate le operazioni di voto, la Commissione elettorale dell'Ufficio ha proceduto allo spoglio delle votazioni e, dopo aver verificato la regolarità delle operazioni di voto, ha pubblicato sul sito *internet* l'elenco dei delegati regionali e dell'estero eletti.

1.13.3. Il procedimento per l'elezione dei rappresentanti dei volontari

I delegati regionali così eletti sono stati convocati in data 10-11 marzo 2006 a Roma al fine di procedere alla designazione di due delegati da proporre al Ministro competente per la loro nomina a rappresentanti in seno alla Consulta.

Le votazioni si sono svolte in due turni. Il primo ha consentito di effettuare una prima selezione fra i trentaquattro delegati regionali che - dopo un dibattito svoltosi nell'arco delle due giornate - si sono autocandidati a rappresentante nazionale, individuando i due più votati da ciascuna delle quattro macroaree costituite per assicurare la piena rappresentanza dei giovani che operano in distinti contesti regionali: Nord, Centro, Sud ed Isole-Estero. Fra gli otto candidati del secondo turno sono risultati eletti:

- Concetto Russo (macroarea Isole-Estero) in servizio presso l'Ente Vides, progetto "Una rete di solidarietà presso la città di Trecastagni (Catania)", con sede nell'Istituto Collegio Immacolata.
- Emanuele Pizzo (macroarea Nord) in servizio presso l'Ente Craup, progetto "Compagni di viaggio", presso il comune Piove di Sacco (Padova), con sede in via S. Rocco.

Questi due delegati sono stati successivamente nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentanti dei volontari in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile.

Sin dalla prima assemblea, cui ha fatto seguito una seconda il 15 dicembre 2006 nell'ambito della giornata nazionale del servizio civile, ci si è resi conto che la partecipazione dei volontari, sia pure contenuta, alle elezioni ha consentito di selezionare una quota consistente di giovani interessati a fornire un contributo di creatività, entusiasmo e vitalità al servizio, assumendosi un ruolo di rappresentanza permanente. I due nominati hanno usufruito del supporto dei delegati regionali, che hanno costituito tra loro un elevato livello di comunicazione e confronto. Nell'insieme, i giovani eletti hanno ribadito la voglia di fornire il loro contributo al sistema del servizio civile nazionale, anche attraverso forme di difesa degli interessi degli altri volontari.



IL MINISTRO FERRERO, IL SOTTOSGREGARIO DE LUCA E IL DIRETTORE CIPRIANI CON I DELEGATI REGIONALI

1.14. La definizione delle posizioni degli obiettori di coscienza

Con l'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226 che ha sancito all'art. 1 la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1 gennaio 2005, l'Ufficio nazionale ha adottato, nel corso dell'anno 2006, provvedimenti nei confronti di 3.141 obiettori che alla data del 31 dicembre 2004 risultavano essere nella posizione di "ammessi" o "sospesi per ritardo per motivi di studio".

I giovani su indicati non assegnati per lo svolgimento del servizio civile di leva entro il 2004 sono stati destinatari di provvedimenti con i quali si comunicava agli stessi di non essere più tenuti ad assolvere gli obblighi di leva. Analoga comunicazione è stata inviata ai rispettivi Distretti militari di appartenenza per le variazioni matricolari.

Nel corso dell'anno 2006 è continuato il lavoro di definizione delle posizioni matricolari degli obiettori di coscienza mediante l'adozione di provvedimenti singoli in base alle richieste dei Distretti militari o mediante l'invio di comunicazione a conferma di posizioni per le quali l'Ufficio aveva già adottato i provvedimenti relativi.

Un cospicuo numero di richieste formulate da Distretti militari è relativo a vicende coscrizionali che risalgono al 1999, anno nel quale la gestione rientrava nella esclusiva competenza del Ministero della difesa; altre sono relative al periodo 2000-2002, anni per i quali i Distretti militari avrebbero già dovuto chiudere le posizioni dei giovani sulla base dei provvedimenti di propria competenza (come ad esempio la questione sanitaria) e delle comunicazioni degli Enti di servizio dei giovani, atteso che ai sensi dell'art. 10 del protocollo d'intesa del 17/02/2002 tra LEVADIFE e l'Ufficio, "ai fini delle variazioni matricolari, gli Enti di servizio invieranno ai Distretti militari competenti, la comunicazione di fine servizio per ogni singolo obiettore di coscienza unitamente alla scheda riassuntiva del servizio espletato" e delle comunicazioni ricevute dall'Ufficio circa la concessione di dispensa dallo svolgimento del servizio:

30.665 sono state le comunicazioni di conferma di posizioni di obiettori dispensati ai sensi dell'art. 2 della legge 12 novembre 1999, n. 424.

2.171 quelle di conferma di dispensa ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.

2.371 sono gli obiettori di coscienza per i quali si è proceduto alla variazione dei Distretti militari di appartenenza.

150 sono state le domande di obiezione di coscienza inviate dai Distretti militari presentate dagli interessati in un arco temporale che va dal 1999 al 2004, per le quali l'Ufficio ha provveduto a decretare l'ammissione all'esercizio del diritto di obiettore di coscienza e il non avvio alla prestazione ai sensi della legge 226/04.

412 sono le posizioni relative a obiettori che, seppure precettati, non hanno svolto il servizio e definitive con “non più tenuto ad assolvere gli obblighi di leva ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226, alla luce della sentenza della Corte suprema di cassazione (sez. pen. 24/01/2006, n. 7628/2006) che, a seguito del venir meno dell'obbligo di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, ha dichiarato “non doversi considerare punibili, ai sensi dell'art. 2 del c.p. le violazioni anteriormente commesse delle norme penali che sanzionavano il rifiuto di prestare il servizio militare obbligatorio e dunque anche il rifiuto di prestare il servizio civile in sostituzione di cui all'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Nell'anno 2006 sono state acquisite n. 180 sentenze emesse dai giudici amministrativi dei T.A.R., che hanno dichiarato improcedibili i ricorsi presentati dagli obiettori di coscienza avverso le assegnazioni o il diniego della dispensa dal compiere il servizio civile di leva, e n. 44 sentenze del Consiglio di Stato, che ha accolto l'appello proposto dall'Ufficio avverso a sentenze TAR sfavorevoli all'Amministrazione.

In esecuzione di dette sentenze sono stati adottati i relativi provvedimenti di chiusura della posizione matricolare degli obiettori di coscienza interessati, con comunicazione ai Distretti militari per la variazione dei fogli matricolari con la dicitura: “non più tenuto ad assolvere gli obblighi di leva nella forma del servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226”.

Nell'anno 2006 sono state chieste ai Tribunali circa 220 posizioni penali pendenti nei confronti di obiettori di coscienza che si erano rifiutati di svolgere il servizio civile di leva.

Nello stesso periodo sono prevenute n. 20 sentenze emesse dai Tribunali aditi e l'Ufficio ha provveduto a chiudere la posizione degli obiettori applicando l'art. 14, comma 4, della legge 230/98 in caso di condanna, ovvero dell'art. 1 della legge 226/04, in caso di assoluzione. Tali decisioni sono state comunicate ai competenti Distretti militari per la chiusura del foglio matricolare.

Inoltre sono state definite n. 25 cause di servizio relative a pratiche medico-legali di giovani che durante lo svolgimento del servizio civile hanno subito un infortunio e/o contratto una patologia ad esso riconducibile e che hanno quindi presentato specifica istanza di riconoscimento all'Ufficio nazionale. A seguito dei pareri espressi dalle Commissioni medico-ospedaliere, competenti per territorio e dal Comitato di verifica per n. 20 pratiche si è proceduto con l'emissione dei decreti di riconoscimento della causa di servizio e per n. 5 con l'emissione di decreti di non riconoscimento della causa di servizio.

Nell'ambito dei decreti positivi, nei 10 casi, rientrando la patologia, riscontrata dagli organi sanitari militari, tra quelli che danno diritto all'equo indennizzo, sono state decretate e definite le somme dovute a tale titolo agli interessati.

1.14.1. La revoca dello status di obiettore di coscienza

Con riferimento alla questione concernente la disponibilità dell'esercizio del diritto di obiezione di coscienza e l'ammissibilità della rinuncia allo status di obiettore di coscienza occorre ricordare che la stessa, per la quale non sussistono espresse previsione in ordine alla facoltà di rinuncia, è stata oggetto di un ampio dibattito tra il Ministero della difesa e l'Ufficio nazionale ed è stata, infine, sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato il quale si è espresso con pareri n. 964/2003 e n. 1223/2003, richiesti rispettivamente dal Ministero della difesa e dall'Ufficio.

Le Amministrazioni, in sede di coordinamento, hanno stabilito i termini e le condizioni relativi alle istanze di revoca presentate prima o durante la prestazione del servizio civile, tuttavia, non sono avvenute ad un accordo in

merito alle istanze proposte successivamente all'espletamento del servizio, a causa della divergente interpretazione data al parere reso dall'organo consultivo.

Le divergenti opinioni delle due Amministrazioni hanno indotto le stesse a chiedere al Consiglio di Stato un'integrazione ai precedenti pareri, cosa che è avvenuta con parere n. 10425/2004.

A seguito di detto parere, l'Ufficio, che in un primo momento aveva accolto le istanze di rinuncia presentate da coloro che avevano già assolto gli obblighi di leva, ha riconsiderato le proprie decisioni uniformandosi all'interpretazione resa dal Consiglio di Stato. Sono stati 50 i provvedimenti con i quali l'Ufficio ha revocato l'iniziale accoglimento delle istanze di rinuncia allo status. Per questi 50 casi, peraltro, il Ministero della difesa non ha proceduto all'inserimento nei ruoli militari degli interessati.

Conseguentemente l'Ufficio si è orientato nel senso di rigettare quelle presentate dai giovani che hanno già completato il servizio. A detta ultima fattispecie è assimilabile la posizione di coloro che non hanno più doveri connessi all'adempimento dell'obbligo di leva perché, ad esempio, dichiarati riformati o dispensati. Ciò in quanto l'acquisizione della posizione matricolare di riformato o dispensato, opera l'effetto preclusivo allo svolgimento del servizio sia nella forma di quello militare che di quello civile sostitutivo.

A seguito della sospensione della leva obbligatoria, disposta con la legge 23 agosto 2004, n. 226, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'Ufficio non ha mutato orientamento, confortato, in questa posizione, dal parere del Consiglio di Stato n. 3258/2005.

A tal proposito, sono stati adottati 190 provvedimenti di diniego della revoca dello status di obiettore di coscienza.

PAGINA BIANCA

PARTE II

2.1. Il processo di regionalizzazione del servizio civile nazionale

Una delle questioni più impegnative nel 2006 ha riguardato l'assunzione di talune competenze in materia di servizio civile nazionale da parte delle Regioni e Province autonome.

Il decreto legislativo n. 77 del 2002, infatti, è pienamente entrato in vigore – con gli interventi previsti anche da parte delle Regioni e Province autonome – il 1° gennaio 2006.

Mentre nella legge 64 del 2001 scarso spazio è dedicato al ruolo delle Regioni e degli enti locali, il d.lgs n. 77 del 2002, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge n. 64/01, prevede un maggior coinvolgimento delle Regioni e Province autonome in diverse fasi dell'attuazione del servizio civile nazionale: dalla istituzione degli albi alla approvazione dei progetti; dalla attività di formazione a quella dell'informazione. Infatti, sono previsti gli albi regionali, ai quali si iscrivono gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 64/2001 (*art.5*); i progetti regionali sono completamente rimessi alle Regioni, per il relativo esame, approvazione e monitoraggio (*art.6*); i progetti nazionali sono esaminati e approvati dall'Ufficio nazionale, sentite le Regioni interessate (*art.6*); per il piano di intervento, ai fini dell'erogazione dei trattamenti economici, l'Ufficio opera sentita la Conferenza Stato-Regioni (*art.4*); per l'inserimento nel mondo del lavoro si è tenuto conto delle competenze delle Regioni e si è previsto che le medesime possano stipulare convenzioni con le associazioni di imprese private; anche le linee programmatiche in tema di formazione sono definite d'accordo con le regioni cui è rimesso il compito dell'attuazione (*art.13*).

E' evidente comunque il ruolo diverso che Stato e Regioni rivestono in materia di servizio civile nazionale, esplicitamente definito dall'articolo 2 del d.lgs. 77/02, che recita: *“l'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive e individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.*

Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze".

Deve essere tuttavia ricordato come il decreto legislativo n. 77 del 2002 sia stato emanato all'indomani dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V della Costituzione.

Numerose censure sono state pertanto mosse dalle Regioni e Province autonome alla normativa in argomento, nell'intento di scardinare l'impianto del citato decreto.

Al riguardo, la Corte costituzionale con l'importante sentenza n. 228 del 2004 prima, e n. 431 del 2005 poi, ha definitivamente chiarito che, pur in assenza di un riferimento testuale preciso nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione, il servizio civile trova fondamento anzitutto nell'art. 52 della Costituzione, e *si propone pertanto come una forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di "difesa della Patria", e come tale è materia di esclusiva competenza statale.*

Ciò peraltro non preclude la necessità di un adeguato coinvolgimento dei diversi livelli di governo nell'attuazione del servizio civile. La Corte costituzionale infatti ha altresì precisato come, nelle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di servizio civile ricada entro ambiti di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, l'esercizio delle funzioni spettanti, rispettivamente allo Stato ed ai suddetti enti, debba improntarsi al rispetto del principio della *"leale collaborazione"*.

L'Ufficio ha pertanto avviato un confronto con i rappresentanti delle Regioni e Province medesime al fine di assicurare il necessario livello di coordinamento.

Al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune si è pervenuti in sede di Conferenza Stato-Regioni ad un atto di indirizzo condiviso. Il protocollo d'intesa del 26 gennaio 2006 concerne infatti i criteri per la ripartizione delle competenze tra l'Ufficio e le Regioni e le Province autonome e la relativa tempistica, concordando sulla necessità di apportare talune modifiche alla normativa vigente e alle circolari attuative predisposte dall'Ufficio medesimo.